

- 2) Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi se la diversa situazione giuridica in un determinato Land faccia venir meno o comprometta notevolmente l'idoneità delle restrizioni del gioco d'azzardo applicate negli altri Länder a conseguire i legittimi obiettivi di interesse generale con esse perseguiti.

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:

- 3) Se l'incoerenza risulti superata qualora il Land caratterizzato dalla disciplina derogatoria adotti le restrizioni del gioco d'azzardo applicate negli altri Länder pur mantenendo sul proprio territorio, per un periodo transitorio pluriennale, le disposizioni meno rigorose finora in vigore per quanto riguarda il gioco d'azzardo su Internet, con riferimento alle autorizzazioni ivi già accordate, dal momento che dette autorizzazioni non potrebbero essere revocate o tutt'al più, se lo fossero, comporterebbero misure compensative difficilmente sostenibili da parte del suddetto Land.
- 4) Se, ai fini della risposta alla terza questione, rilevi se, durante il periodo transitorio pluriennale, l'idoneità delle restrizioni del gioco d'azzardo applicate negli altri Länder venga meno o sia notevolmente compromessa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 29 marzo 2013 — Idrodinamica Spurgo Velox e a./Acquedotto Pugliese SpA

(Causa C-161/13)

(2013/C 189/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Idrodinamica Spurgo Velox e a.

Convenuto: Acquedotto Pugliese SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE ⁽¹⁾ vadano interpretati nel senso che il termine per proporre un ricorso, diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, decorra dalla data in cui il ricorrente ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere secondo l'ordinaria diligenza, l'esistenza della violazione stessa.
- 2) Se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE ostino a disposizioni processuali nazionali ovvero a prassi interpretative [...] che consentono al giudice di

dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, quando il ricorrente è venuto a conoscenza della violazione dopo la formale comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la condotta tenuta dall'Amministrazione aggiudicatrice.

⁽¹⁾ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; GU L 76, pag. 14.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 12 aprile 2013 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans

(Causa C-179/13)

(2013/C 189/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

Resistente: L.F. Evans

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 2 e/o 16 del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che una persona come la signora Evans, cittadina di uno Stato membro, che si è avvalsa del suo diritto di libera circolazione dei lavoratori, alla quale era applicabile la normativa olandese di previdenza sociale e che successivamente è stata assunta dal Consolato generale degli Stati Uniti d'America nei Paesi Bassi come lavoratore ausiliario, sin dall'inizio di dette attività lavorative non rientra più nell'ambito di applicazione personale del regolamento n. 1408/71.

In caso di risposta negativa:

- 2) a) Se l'articolo 3 del regolamento n. 1408/71 e/o l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 ⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che l'applicazione dello status di persona privilegiata alla signora Evans, che nella fattispecie consiste, tra l'altro, nel non essere obbligatoriamente assicurata ai fini della previdenza sociale e nel non corrispondere i relativi contributi, debba essere considerata come una giustificazione sufficiente per la distinzione operata secondo la cittadinanza.

- b) Quale significato debba essere attribuito a questo riguardo al fatto che la signora Evans nel dicembre 1999 abbia scelto su richiesta di mantenere detto status di persona privilegiata.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Industrial Tribunals (Northern Ireland) (Regno Unito) il 12 aprile 2013 — Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty/Bluebird UK Bidco 2 Limited

(Causa C-182/13)

(2013/C 189/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

The Industrial Tribunals

Parti

Ricorrenti: Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty

Convenuta: Bluebird UK Bidco 2 Limited

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel contesto dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva del Consiglio 98/59/CE ⁽¹⁾, il termine «stabilimento» abbia il medesimo significato che riveste nel contesto dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva medesima.
- 2) In caso di risposta negativa, se uno «stabilimento», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), possa essere costituito da una sotto-unità organizzativa di un'impresa che consiste in, o comprende, più di un'unità locale di occupazione.
- 3) Se, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva, la frase «almeno pari a 20» si riferisca al numero di licenziamenti in tutti gli stabilimenti del datore di lavoro, o se si riferisca invece al numero di licenziamenti per stabilimento. (In altri termini, se il riferimento a «20» sia un riferimento a 20 in ogni singolo stabilimento, o a 20 in totale).

⁽¹⁾ Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 12 aprile 2013 — Fazenda Pública (Erario)/Banco Mais SA

(Causa C-183/13)

(2013/C 189/07)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fazenda Pública

Resistente: Banco Mais SA

Questione pregiudiziale

Se in un contratto di leasing finanziario il canone pagato dal cliente, che è costituito dall'ammortamento finanziario, dagli interessi e da altri oneri, debba o meno includersi, nella sua piena accezione, nel denominatore del *pro rata* o se, al contrario, debbano essere presi in considerazione unicamente gli interessi, dato che questi costituiscono la remunerazione, il profitto che l'attività bancaria ottiene con il contratto di leasing

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Spagna) il 15 aprile 2013 — Antonio Márquez Somohano/Università Pompeu Fabra

(Causa C-190/13)

(2013/C 189/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Antonio Márquez Somohano

Convenuta: Università Pompeu Fabra

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ del Consiglio del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa interna, quale quella di cui agli articoli 48 e 53 della legge organica spagnola del 21 dicembre 2001, n. 6, sulle Università, che non stabilisce un limite temporale per contratti di lavoro in successione, nel caso in cui non sia prevista nel diritto interno alcuna misura per evitare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per i professori universitari.